



NEWS Euroconference

Edizione di martedì 21 Novembre 2023

CASI OPERATIVI

Rideterminazione parziale delle partecipazioni sociali
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Riduzione dei termini di accertamento con pagamenti tracciabili
di Alessandro Bonuzzi

ACCERTAMENTO

I gravi indizi di violazione della normativa tributaria per l'accesso domiciliare vanno esternati
di Gianfranco Antico

ACCERTAMENTO

Presunzione di distribuzione di utili extracontabili: profili penali per i soci
di Stefano Rossetti

DIRITTO SOCIETARIO

Nuovi indicatori di anomalia Uif e registro dei titolari effettivi
di Luigi Ferrajoli

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 21 novembre 2023
di Euroconference Centro Studi Tributari



CASI OPERATIVI

Rideterminazione parziale delle partecipazioni sociali

di Euroconference Centro Studi Tributari



Due soci detengono, fin dalla costituzione, una partecipazione al 100% di una Srl. Rispettivamente del 60% il socio A e 40% il socio B.

La partecipazione ha il valore di sottoscrizione (50.000 euro di capitale sociale sottoscritto inizialmente).

Il patrimonio netto attuale è di circa 500.000 euro con un forte incremento positivo di tutti gli indicatori.

I 2 soci intendono vendere parte delle loro partecipazioni a un terzo acquirente:

- il socio A cederebbe il proprio 15% restando al 45%;
- il socio B cederebbe il proprio 15% restando al 25%.

Il prezzo di cessione ha tenuto conto di una valutazione della società di 700.000 euro.

Per accordo, senza scontare premi e altro:

Il socio A incasserebbe dalla vendita 105.000 euro;

Il socio B incasserebbe dalla vendita 105.000 euro.

Come facilmente comprensibile i soci intendono rivalutare la loro partecipazione.

Quesito:



Caso A

Possono i soci rivalutare parzialmente la loro partecipazione?

Ovvero, può ciascuno di loro, affrancare solo il 15% che si intende cedere?

Tecnicamente: perizia di stima che valuta la società 700.000 euro.

Ne deriverebbe:

- socio A valore complessivo quota 420.000 euro;
- socio B valore complessivo quota 280.000 euro.

Ciascun socio rivaluta solo il 15% della propria partecipazione (e non, rispettivamente, il 60% ed il 40% della loro quota), paga l'imposta sostitutiva solo sul 15%. Socio A affranca il 15%, valore 105.000 euro, come il socio B.

Entrambi pagano imposta sostitutiva su 105.000 euro e pertanto 16.800 euro cadauno (105.000 per aliquota del 16%)

Al momento della cessione del loro 15%, per 105.000 euro, non pagano più nulla poiché la plusvalenza è stata sterilizzata dalla rivalutazione e affrancamento pagato.

Valore di confronto tra 105.000 euro vendita e 105.000 euro rivalutato.

CASO B

Fermo restando quanto sopra indicato, nel momento della vendita il socio A (o il socio B) non avendo acquisito altre quote successive alla sottoscrizione del capitale sociale e non potendo applicare quanto previsto nella circolare n. 1/E//2021 (rivalutazione criterio Lifo) effettuando una rivalutazione parziale del 15% 105.000 euro), la rivalutazione verrà imputata a tutta la quota posseduta (60%) e quindi la successiva vendita del 15% farebbe scaturire una plusvalenza così determinata:

- prezzo di vendita del 15%: 105.000 euro;
- costo complessivo della partecipazione del socio: 135.000 euro, valore così determinato: 30.000 euro (pari al 60% del capitale sociale di 50.000 euro) + 105.000 euro (la rivalutazione parziale effettuata);
- plusvalenza da tassare 84.750 euro pari alla differenza tra 105.000 euro (prezzo di vendita) – 20.250 euro (30.000,00 più 105.000,00 = 135.000 per 15% – valore del 15% dell'intero costo complessivo della partecipazione).



Nella risposta gradiremmo che in ultima analisi venga evidenziato se in caso di vendita ci troveremmo di fronte al Caso A o B.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Riduzione dei termini di accertamento con pagamenti tracciabili

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più



In favore delle partite Iva che utilizzano **mezzi elettronici** per **documentare** le operazioni effettuate e per **incassare** i relativi corrispettivi, nonché per effettuare i **pagamenti**, è previsto un **regime premiale** che determina la **riduzione di 2 anni dei termini di accertamento**.

La possibilità di usufruire dello “sconto” accertativo è condizionata alla **comunicazione**, nel **modello Redditi**, del **possesso dei presupposti nel periodo d’imposta di riferimento**, mediante la **barratura** di una specifica casella presente nel **quadro RS**.

Codice fiscale	Mod. N.
Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016	RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza
Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016	RS136 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza
Aiuti di Stato	
Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	RS136
Comunicazione dei	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

La **mancata indicazione** nel modello dichiarativo **compromette l’accesso al regime premiale**, anche in presenza dei relativi presupposti.

Sono interessati al beneficio in rassegna, tutti i soggetti passivi titolati di **reddito d’impresa** e di **lavoro autonomo**.



I **termini di accertamento oggetto di riduzione** sono previsti:

- dall'[articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui **gli avvisi relativi a rettifiche** o accertamenti della **dichiarazione Iva annuale** previsti dagli [articoli 54 e 55, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- dall'[articolo 43, comma 1, D.P.R. 633/1973](#), secondo cui **gli avvisi relativi alle rettifiche** o accertamenti delle **imposte sui redditi** devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Perciò, la **riduzione di 2 anni accorta i termini di accertamento al 31.12 del terzo anno successivo** a quello in cui è stata **presentata la dichiarazione**.

I **requisiti per accedere al regime premiale sono** i seguenti:

- documentazione delle operazioni effettuate mediante **fattura elettronica** tramite Sdl (sia per obbligo che per scelta) oppure documento commerciale con **memorizzazione elettronica** e **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri;
- **tracciabilità** di tutti i **pagamenti ricevuti** ed **effettuati** di **importo superiore a 500 euro**.

Resta fermo che la **riduzione biennale del termine di accertamento** spetta anche nel caso in cui l'impresa o il professionista riceva **fatture cartacee** per acquisti da un contribuente **forfetario**, ovvero da un **soggetto Ue**.

La tracciabilità è garantita quando il **pagamento è effettuato** o ricevuto mediante:

- **bonifico** bancario o postale;
- **carta di credito**;
- **assegno** bancario, circolare o postale;
- **ricevuta bancaria** (RIBA);
- **Mav.**

È dunque sufficiente effettuare o ricevere **anche solo un pagamento in contanti**, o comunque mediante mezzi diversi da quelli sopra individuati, per un importo superiore a 500 euro per **compromettere** l'accesso al regime premiale.

Per beneficiare della riduzione biennale del termine di accertamento, in presenza delle condizioni previste, con riferimento al **periodo d'imposta 2022**, è necessario **barrare** la specifica **casella** presente:

- nel rigo **RS136** del modello Redditi 2023 PF o SP;



Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016	RS136 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza	<input checked="" type="checkbox"/>
Aiuti di Stato		<input checked="" type="checkbox"/>
Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	RS136	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza
Comunicazione del		<input checked="" type="checkbox"/>

- nel rigo **RS269** del modello Redditi 2023 SC.

Codice fiscale Mod. N.

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016	RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza	<input checked="" type="checkbox"/>
--	---	-------------------------------------

La **mancata comunicazione** nel modello Redditi della sussistenza dei presupposti **comporta l'inapplicabilità della riduzione dei termini di accertamento**.

Con particolare riguardo ai **contribuenti forfettari**, è giusto il caso di ricordare che è previsto uno **specifico regime premiale** che determina la **riduzione di un anno** dei termini di accertamento ai fini delle imposte sul reddito, ai sensi dell'[articolo 43 D.P.R. 43/1973](#), la cui applicazione è esclusivamente **subordinata all'emissione di fatture elettroniche tramite SdI** (e non alla tracciabilità dei pagamenti). Si ritiene, tuttavia, che anche i forfettari possano beneficiare della **maggior riduzione biennale dei termini** di accertamento, laddove abbiano rispettato **anche** la condizione relativa alla **tracciabilità dei pagamenti**; in tal caso diventa obbligatoria la **barratura** della specifica casella del quadro RS.



ACCERTAMENTO

I gravi indizi di violazione della normativa tributaria per l'accesso domiciliare vanno esternati

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

L'accesso presso l'abitazione privata del contribuente – tutelata dall'[articolo 14 Costituzione](#) – può essere effettuato solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, e in caso di **gravi indizi di violazione delle norme fiscali**, conformemente a quanto disciplinato dal comma 2, dell'[articolo 52, D.P.R. 633/1972](#), reso applicabile, anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, dal richiamo operato dall'[articolo 33, D.P.R. 600/1973](#).

Come indicato dalla **GdF nella circolare n.1/2018** (vero e proprio manuale sui controlli), la definizione del concetto di abitazione può essere ricavata:

- dell'[articolo 43 cod. civ.](#), a mente del quale “*il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi*” (comma 1), mentre “*la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale*” (comma 2);
- degli [articoli 614 e 615](#) Codice penale, riguardanti il reato di **violazione di domicilio** commesso, rispettivamente, dal **privato e dal pubblico ufficiale**, che fanno riferimento “*all'abitazione*” e, più in generale, agli altri luoghi di “*privata dimora*”;
- dell'[articolo 75, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui “*per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del Codice penale e del codice di procedura penale*”.

L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, di cui all'[articolo 52, D.P.R. 633/1972](#), è stata prevista dal legislatore come **opportuno filtro preventivo all'azione accertativa** in materia fiscale in tutte le fattispecie coinvolgenti il “*domicilio*” del contribuente, **posto che il domicilio è**, per disposizione costituzionale, **comunque inviolabile**, salvo che “*nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale*”, a norma dell'articolo 14 Costituzione.

La richiesta di accesso domiciliare deve essere formulata, indicando con **chiarezza e completezza** gli **elementi** che, sulla base dell'attività investigativa previamente compiuta, **legittimano l'esercizio di tale potere ispettivo**. In tal senso, si è espressa la GdF nella richiamata circolare n.1/2018.



Come confermato in sede giurisprudenziale (**Cassazione n. 16424/2002** e **Cassazione n. 23824/2017**), l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare costituisce un **provvedimento amministrativo**, il quale:

- si inserisce nella **fase preliminare del procedimento** di formazione dell'atto impositivo;
- ha lo scopo di verificare che **gli elementi offerti dai verificatori** (civili o militari) siano consistenti e **idonei ad integrare gravi indizi**.

E sempre gli Ermellini (**Cassazione n. 21974/2009**) hanno devoluto **al giudice tributario**, non semplicemente il controllo sull'adempimento dell'obbligo di motivazione del decreto di autorizzazione, ma **l'apprezzamento circa la valenza indiziaria degli elementi indicati quali gravi indizi**.

Della natura e funzione dell'autorizzazione si è occupata recentemente la stessa Corte di cassazione (**ordinanza n. 27297/2023**), confermando che il Giudice tributario, davanti al quale è in contestazione la pretesa impositiva avanzata sui risultati dell'accesso domiciliare, può essere chiamato a controllare **l'esistenza del decreto del Pubblico Ministero e la presenza della motivazione**.

Il requisito motivazionale – osservano gli Ermellini (nella richiamata ordinanza n. 27297/2023) – richiede che l'apprezzamento della gravità degli indizi sia **esternabile**, per poter essere sindacabile, sia pure in modo **sintetico, oppure indiretto**, tramite il riferimento ai dati allegati dall'autorità richiedente. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale ha accertato che nella missiva della GdF, tesa a richiedere l'autorizzazione in parola, era fatto rimando a “*elementi in possesso di questo reparto*”, come gravi indizi di violazioni alle norme tributarie. Per gli Ermellini ciò “**non soddisfa il requisito della motivazione** come prescritto *ex lege*; infatti, per consentire al Procuratore della Repubblica un'attenta valutazione della fattispecie illecita segnalata, l'Ufficio richiedente l'autorizzazione **dove formulare la richiesta evidenziando con chiarezza e completezza i “gravi indizi di violazione”** richiesti dall' articolo 52 del d.P.R. n. 633 del 1972”.

E' vero, osservano i massimi giudici, che la motivazione possa esaurirsi anche **in espressioni sintetiche di significato implicito**, ovvero risolversi **nel semplice richiamo alla nota dell'Organo di controllo** che faccia riferimento ai gravi indizi di violazioni – in tal senso, Cassazione n. 16424/2002, secondo la quale “*l'obbligo motivazionale deve ritenersi assolto nel caso in cui risultino indicate la nota e l'autorità richiedente, con la specificazione che il provvedimento trova causa e giustificazione nell'esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cui valutazione dev'essere effettuata ex ante con prudente apprezzamento*” – **ma è necessario che tali gravi indizi siano espressamente indicati** “quali, ad esempio, la **mancata presentazione della dichiarazione, l'esiguità del reddito** dichiarato rispetto a evidenti e certi indici di maggiore capacità contributiva, o ancora le relazioni significative con soggetti sottoposti a positiva attività di accertamento”.

E ciò, peraltro, **non reca pregiudizio all'“effetto sorpresa” nei confronti del verificato**, dal



momento che, in questa fase, **non è consentita al contribuente la partecipazione al procedimento di controllo.**



ACCERTAMENTO

Presunzione di distribuzione di utili extracontabili: profili penali per i soci

di Stefano Rossetti



Master di specializzazione

Scopri di più

Diritto Tributario Base

La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili da parte delle società a ristretta base partecipativa prevede, in estrema sintesi, che i costi neri (o i ricavi non tassati) dalla società accertata **rappresentino utili percepiti dalla compagine sociale**.

La presunzione, così strutturata, si fonda sull'assunto che la società, a cui viene rettificato il reddito imponibile, sia **“a ristretta base partecipativa”** di cui i soci, ragionevolmente, ne rappresentino i dominus nella misura **in cui riescano ad occultare**, a loro vantaggio, **materia imponibile in capo alla stessa**.

Tale presunzione che, ad oggi, è di **natura semplice**, poiché di origine giurisprudenziale, **dovrebbe essere tipizzata** nell'ambito della delega fiscale oggetto di attuazione.

Tralasciando in questa sede le diverse criticità e contraddizioni, che caratterizzano la presunzione per come oggi è strutturata, nel contesto di questo contributo si intende dare evidenza alle **ricadute che essa può avere sul piano penale**, prendendo spunto da un recente arresto di legittimità (**Cassazione n. 41579/2023**).

In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ritiene che il socio – che **non indica nella propria dichiarazione i redditi da partecipazione** (seppur in base al meccanismo presuntivo) – commette il **reato di dichiarazione infedele, di cui all'articolo 4, D.Lgs 74/2000**, a mente del quale: *“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

- a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due*



milioni”.

L'Amministrazione finanziaria, nell'applicare la presunzione in rassegna, riqualifica **gli utili extracontabili “incassati” dai soci come dividendi**, applicando le **relative regole di tassazione**.

Si ricorda che la **disciplina dei dividendi è stata modificata dall'[articolo 1, commi 999 – 1006, L. 205/2017](#)** (Legge di bilancio 2018), **a decorrere dall'1.1.2018**.

Antecedentemente la citata modifica, la tassazione dei dividendi **dipendeva dalla tipologia di partecipazione** posseduta dal socio; infatti:

- il possesso di una **partecipazione qualificata** (intendendosi per tale una partecipazione che, alternativamente, attribuisce una percentuale di **diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria **superiore al 20%**, ovvero una partecipazione al **capitale o al patrimonio superiore al 25%**. Nel caso di **titoli negoziati in mercati regolamentati**, le citate percentuali sono rispettivamente del **2 e del 5 %**), comportava **la tassazione del dividendo** secondo la logica del reddito complessivo, ma in misura parziale. L'importo del dividendo assoggettato a tassazione era **pari**:
 - **al 40%** se l'utile oggetto di distribuzione era stato prodotto **entro il 31.12.2007**;
 - **al 49,72%** se prodotto **tra il 1.1.2008 e il 31.12.2016**;
 - **al 58,14%** se prodotto **nel 2017**.
- il possesso di una **partecipazione non qualificata** (diversa dalle precedenti) **comportava la tassazione del dividendo in misura pari al 26%**, mediante l'applicazione del meccanismo della sostituzione d'imposta che permetteva di esaurire il rapporto tributario (ritenuta alla fonte a titolo d'imposta).

Quindi, nel primo caso (possesso di una partecipazione qualificata), la **responsabilità penale** della **mancata indicazione del reddito da partecipazione** nella dichiarazione dei redditi **ricadeva sul socio** (come nel caso trattato dalla sentenza oggetto di commento), mentre nel secondo caso (possesso di partecipazione non qualificata), la richiamata **responsabilità penale** **ricadeva sulla società a ristretta base sociale**, nella persona del legale rappresentante, per la **mancata indicazione nella dichiarazione fiscale dei sostituti d'imposta**.

A decorrere dall'1.1.2018, la tassazione dei dividendi **è stata oggetto di riforma**: non è più necessario, infatti, distinguere tra **partecipazioni qualificate e non qualificate** poiché, a prescindere dall'entità della partecipazione, la tassazione del dividendo avviene **mediante applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%**.

Ciò fa sì che, come nel caso delle partecipazioni non qualificate anteriforma, l'obbligo di effettuare la **ritenuta fiscale, versarla, certificarla e dichiararla ricade in capo alla società**.

Da ultimo si ricorda che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs 158/2015, le dichiarazioni fiscali dei sostituti d'imposta rientrano nel **perimetro applicativo** dell'[articolo 4](#),



D.Lgs 74/2000: l'[articolo 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs 74/2000](#), prevede, infatti, che per “dichiarazioni” si debba intendere “*anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d’imposta, nei casi previsti dalla legge*”.



DIRITTO SOCIETARIO

Nuovi indicatori di anomalia Uif e registro dei titolari effettivi

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

Antiriciclaggio 2023

Scopri di più

Per agevolare i soggetti di cui all'[**articolo 3, D.Lgs. 231/2007**](#), nell'individuazione delle **operazioni sospette a fini antiriciclaggio**, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) ha emanato dei nuovi **indicatori di anomalia**, pubblicando nella **Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25.5.2023** il **Provvedimento 12.5.2023**, che entrerà in vigore il **prossimo 1.1.2024** e che individua ben **34 indicatori** di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, con esempi specifici riguardanti:

- **sezione A – indicatori da 1 a 8**, che attengono al **comportamento** o alle **caratteristiche del soggetto** coinvolto nelle operazioni;
- **sezione B – indicatori da 9 a 32**, che riguardano le **caratteristiche** e la **configurazione delle operazioni**, anche nei settori di attività specifici;
- **sezione C – indicatori 33 e 34**, che individuano le **operazioni potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo** e ai programmi di proliferazione di **armi di distruzione di massa**.

I **destinatari** degli obblighi antiriciclaggio (es. intermediari bancari e finanziari, operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) devono **individuare gli indicatori rilevanti in base alla loro attività specifica**, considerando anche i sotto-indicatori correlati all'interno della stessa attività. Tuttavia, tali indicatori **non devono essere considerati esaustivi o vincolanti** e i destinatari **devono comunque valutare ulteriori comportamenti non previsti**, che presentano effettivamente profili sospetti.

Inoltre, le fattispecie elencate **non sono da considerare sospette**, se si realizzano **in presenza di una giustificazione**. In ogni caso, i soggetti obbligati sono stimolati ad **ampliare il novero delle anomalie** da considerare, in relazione alla **concreta attività svolta** e alla sua evoluzione nel tempo.

Il Provvedimento direttoriale in rassegna è volto anche a guidare i soggetti obbligati nell'**individuazione degli elementi informativi essenziali per la configurazione e la rappresentazione dei sospetti**. A tal fine, è necessaria la ricorrenza di **circostanze soggettive e oggettive** che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione, unitamente alle



valutazioni compiute.

Gli **elementi di novità** degli indicatori riguardano il **coinvolgimento diretto o indiretto di persone politicamente esposte**, nonché di **enti di natura pubblica o con finalità pubbliche**. È altresì attribuita evidenza ad elementi di anomalia connessi:

- con l'**utilizzo di crypto-assets**;
- con la **cessione o l'acquisto di crediti**;
- con la **cessione di assets nell'ambito di procedure concorsuali**;
- a **garanzia di crediti**;
- ad anomalie nel **ricorso ai conti correnti di corrispondenza** e rapporti assimilabili.

Sub-indici specifici riguardano, invece, gli schemi di finanziamento collettivo (c.d. *crowdfunding*) o di prestito tra privati (c.d. *peer to peer lending*). In caso di ricorso all'utilizzo della **fiduciaria** bisognerà porre attenzione alle **operazioni ripetute inusuali o illogiche, ovvero agli importi rilevanti connessi con mandati fiduciari** che risultino **incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario** del cliente. In merito all'utilizzo del **trust**, bisognerà controllare le **operazioni illogiche o, comunque, tali da configurare un utilizzo distorto dello strumento stesso**, in relazione all'oggetto, alle caratteristiche ed alle sue finalità.

A decorrere **dalla data di entrata in vigore** di tale provvedimento (1.1.2024) **non si applicheranno** più il Provvedimento 24.8.2010 e il provvedimento 30.1.2013 emanati dalla Banca d'Italia, il Decreto 16.4.2010 del Ministero della Giustizia, il Decreto 17.2.2011 del Ministero dell'Interno, l'allegato del Provvedimento della Banca d'Italia del 27.5.2009 e i precedenti schemi di anomalia della UIF, tra cui quello del 2.12.2013 riguardante l'operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust.

Sotto diverso profilo, poi, con la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale del 9.10.2023** del **Decreto Ministeriale** che attesta l'operatività del **sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti**, viene data piena **attuazione** nell'ordinamento italiano al **Registro dei titolari effettivi** previsto dal **D.Lgs. 90/2017** e disciplinato dal **D.M. n. 55/2022**.

Dal 9.10.2023 scattano, pertanto, i 60 giorni entro cui i soggetti obbligati dovranno **comunicare i dati necessari ad alimentare il nuovo registro (11.12.2023)**. Per i soggetti costituiti dopo il 9.10.2023 il termine per la comunicazione è di **30 giorni dalla costituzione**.

Sono **obbligati a comunicare i dati del titolare effettivo**:

- le **imprese dotate di personalità giuridica** (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., Società cooperative e Società consorziali);
- le **persone giuridiche private** (associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche);



- i **trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali**;
- gli **istituti giuridici affini ai trust** (in Italia, il mandato fiduciario ed il vincolo di destinazione).

Il Registro dei titolari effettivi è **istituito presso il Registro delle Imprese** ed ha **due sezioni**:

- una **autonoma**, nella quale sono riportati i **dati sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private**;
- una **speciale**, nella quale sono indicate le informazioni sulla **titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e degli istituti giuridici affini ai trust**.

L'**invio** delle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere eseguito:

- per le società, dagli **amministratori**;
- per le **fondazioni**, dal **fondatore**, se in vita, o da coloro che ne hanno la **rappresentanza/amministrazione**;
- per i **trust o istituti affini**, l'obbligo in rassegna è adempiuto dal **fiduciario**.

L'**omessa comunicazione** delle informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti obbligati è **punita, sul piano amministrativo, con una sanzione pecuniaria da euro 103 ad euro 1.032**, mentre il **potere di accertamento e contestazione della violazione spetta alla Camara di Commercio** territorialmente competente, che provvede anche all'**irrogazione della sanzione**. Al procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla **L. 689/1981**.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 21 novembre 2023

di Euroconference Centro Studi Tributari



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.